

**Brambilla Fuzier e Associati  
Avvocati**

Avv. Paola Brambilla  
Avv. Gaia Fuzier  
Avv. Benedetta Baracchi  
Avv. Francesca Zamboni  
Avv. Alessia Bonasio  
Avv. Claudia Pengue

Via G.B. Moroni, 156  
24122 Bergamo  
tel +39.035.235899  
fax +39.035.4130882

Pizza Bertarelli, 1  
20122 Milano  
tel +39.02.89050500  
tel +39.02.86990972  
fax +39.02.86996120

segreteria.bg@bfea.it  
segreteria@bfea.it  
PIVA 02858680164  
www.studiobfea.it

## OSSERVAZIONI

**IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI  
FRAZIONE ORGANICA – FORSU  
CON PRODUZIONE DI BIOMETANO  
proponente società AGRINATURA s.r.l.  
SILVIA – VIA85-BS  
sulle integrazioni del 12 gennaio 2022**

Si vuole innanzitutto evidenziare che, in relazione alla fase di riesame in corso, prescritta dal TAR Brescia con ordinanza n. 159/2021, non è stato possibile agli scriventi prendere tempestiva visione della documentazione presentata dal proponente, in quanto non è stato pubblicato alcun riferimento sul portale regionale SILVIA, aspetto in palese violazione del quadro normativo vigente in materia, cfr. art. 23 e ss. Dlgs. 152/2006, art. 7 LR 5/2010.

Si eccepisce che la fase procedimentale in corso, sebbene sia frutto di un provvedimento propulsivo del TAR Brescia, non costituisce attività processuale ma attività procedimentale inerente al procedimento di VIA/AIA che richiede come tale il rispetto della normativa Eurounitaria e nazionale in tema di informazione e partecipazione del pubblico interessato.

Si rammenta che tale disposto normativo impone l'immediata pubblicazione di tutti i dati procedurali, progettuali e ambientali, ed anche di ogni loro integrazione e/o modifica, affinché il pubblico interessato sia posto nella condizione di prenderne atto e poter depositare memorie e/o osservazioni e poter sviluppare nuovi elementi conoscitivi e valutativi. La concessione dell'esame della documentazione allo scrivente comitato non può intendersi come surrogatoria del precitato regime di pubblicità legale, specie ove il proponente, lungi dal controdedurre, produca integrazioni vere e proprie.

\*\*\*

Le presenti osservazioni, redatte dal Comitato unitamente al proprio Legale, non intendono dunque costituire alcuna forma di acquiescenza rispetto alla violazione dedotta, ed integrano quanto già trasmesso ai Vs uffici in data 20/11/2018 con nota prot. 153806/2018, in data 31/12/2019 con nota prot. 54/2020, in data 12/08/2020 con nota prot. 120380/2020 ed in data 13/01/2022 con nota prot. 5584/2022.

Le osservazioni contenute nelle note di cui sopra, si intendono integralmente richiamate, così come le palesi carenze ambientali in esse puntualmente evidenziate ed i motivi di INSOSTENIBILITA' ambientale ed INCOMPATIBILITA' del progetto proposto dall'Impresa Agrinatura Srl per il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti FORSU da 55.000 ton/anno ricadente nel Comune di Leno Località Torri Olmo.

\*\*\*

In relazione alle ultime ed ennesime integrazioni presentate dal proponente nel gennaio del 2022, il Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno unitamente al proprio Legale, trasmettono il presente documento, per richiamare alcune dei motivi ostativi che ben aveva evidenziato la Provincia di Brescia nella precedente conferenza dei servizi del 29/01/2021 i quali NON SONO MAI stati superati dal proponente. Vengono quindi di seguito riportate, per sommi capi, alcune criticità che fanno del progetto una proposta "delocalizzata e scardinata" rispetto alle reali esigenze regionali e provinciali, le quali rendono marcatamente IRRICEVIBILE la proposta di insediamento dell'impianto proposto, soprattutto in relazione alla sua ubicazione.

### **Alternative possibili.**

La valutazione delle alternative possibili e le informazioni legate all'effettiva necessità dell'impianto risultano palesemente errate. Vengono attribuiti all'impianto in progetto

conferitori che già conferiscono ad un altro impianto del tutto simile, collocato a meno di 10 km di distanza dal sito preso in esame dal proponente, impianto ubicato nel Comune di Bagnolo Mella territorialmente confinante con Leno.

Le dichiarazioni relative alla carenza di impianti di trattamento della FORSU, sia a livello provinciale che regionale, appaiono scientemente errate. Infatti a tale proposito si sottolinea che anche gli ultimi dati indicati nel Rapporto Ambientale del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti – PRGR, pubblicato su SIVAS in data 16/09/2020, riportano in maniera inequivocabile un’ampia autosufficienza di impianti di trattamento FORSU in tutto il territorio di Regione Lombardia.

Nel PRGR di Regione Lombardia si evince che, a fronte di una raccolta nel territorio regionale che copre il 93 % della popolazione (dati relativi anno 2020) risultano essere state raccolte circa 800.000 ton. di FORSU.

Si mette inoltre in evidenza, che l’attuale potenzialità impiantistica autorizzata per il trattamento della FORSU, in impianti di digestione anaerobica, risulta essere pari a 970.000 ton/anno, alla quale si aggiunge una quantità di 191.000 ton/anno derivanti dalla quota di FORSU trattata in impianti di compostaggio, per complessivi 1.161.000 ton/annuo.

Tale dato rappresenta chiaramente un surplus di oltre il 40 % delle effettive esigenze regionali, quindi allo stato, la Regione Lombardia è ampiamente in grado di coprire il fabbisogno territoriale.

A questo si aggiunga che in Provincia di Brescia è già presente un ulteriore impianto in repowering della società A2A (ubicato nel Comune di Bedizzole), collocato anch’esso a pochi km di distanza da quello presentato da Agrinatura Srl in Leno.

Tale impianto, diversamente da quello proposto in progetto da Agrinatura Srl nel Comune di Leno, risulta essere già in possesso di contratti con numerosi Enti Locali della Provincia di Brescia, per il conferimento di FORSU.

Bisogna fortemente sottolineare che, relativamente all’impianto già in esercizio di A2A di Bedizzole, è tutt’oggi in corso un procedimento autorizzativo presso la Provincia di Brescia, finalizzato ad implementarne la capacità di trattamento, per condurre la sua

capacitiva di esercizio fino a 120.000 ton/anno (ultima conferenza dei servizi del 27/01/2022).

Tale iter, di ampliamento dell'impianto esistente, oltre che andare nella direzione del disposto normativo vigente, trova anche il plauso delle associazioni ambientaliste (Lega Ambiente) in quanto non necessita di ulteriore consumo di suolo, oltre al fatto che porta un miglioramento impiantistico della parte esistente, afferendo alla stessa le migliori tecnologie BAT (fonte: Giornale di Brescia).

All'impianto A2A di Bedizzole, si aggiunga il sopra citato impianto della SOCIETA' SYSTEMA AMBIENTE di Bagnolo Mella, già in funzione con una potenzialità di esercizio autorizzata pari a circa 50.000 ton/anno. Tale impianto è in grado quindi di costituire una eventuale soluzione a minor impatto ambientale, anche in considerazione della sua vicinanza alla rete gas SNAM esistente. Qualora fosse necessario, quindi, esso può rappresentare una soluzione decisamente più consona nell'ottica di trasformazione tramite digestione anaerobica per la produzione di biometano.

Quanto fin qui rappresentato, dimostra che la soluzione proposta da Agrinatura Srl, oltre che essere priva di giustificazione da un punto di vista programmatico e basarsi su presupposti errati, non risulta avere nessuna funzione migliorativa di carattere ambientale, necessitando, tra l'altro, di un approvvigionamento di rifiuti FORSU di origine extraregionale.

Appare quindi evidente che **la miglior soluzione adottabile dal punto di vista ambientale risulta inequivocabilmente essere l'alternativa 0, che permette di preservare l'esistente area agricola di interesse strategico, che scongiura una inutile frammentazione di un territorio storicamente a vocazione agricola e che elude ulteriori impatti cumulativi non giustificati, in relazione ad una reale e compromessa pressione ambientale esistente nell'area.**

### **Consumo del suolo.**

Nella documentazione integrativa redatta dal proponente, si dichiara, in maniera ignobile, che la realizzazione di un nuovo impianto FORSU da 55.00 ton/anno,

costituisce un miglioramento ambientale in quanto andrebbe a sottrarre un'area pari a 91.080 metri quadri, dei quali 36.800 di impianto, all'attuale utilizzo agronomico, cioè per lo spandimento dei reflui zootecnici.

In realtà la realizzazione dell'impianto proposto da Agrinatura Srtl, vedrebbe solo sottrarre ulteriore suolo agricolo di pregio, all'utilizzazione agronomica, generando di fatto una ulteriore criticità ed un aggravamento per il nostro territorio, già inserito tra le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) con un carico di azoto da reflui di allevamento più del doppio consentito (381 kgN/ha).

Lo scorso 5 dicembre 2021, durante la giornata mondiale del suolo, Coldiretti pubblicava uno recente e dettagliato studio, circa la perdita di terreno agricolo. Tale analisi evidenzia che:

*“Nello spazio di una sola generazione l'Italia ha perso più di 1 terreno agricolo su 4 seguendo un modello di sviluppo sbagliato che ha causato la scomparsa del 28% delle campagne che storicamente rappresentano l'immagine del belpaese nel mondo, garantendo inoltre la sovranità alimentare del Paese in un momento difficile per l'emergenza Covid”.*

Inoltre sempre lo studio di Coldiretti metteva in luce come:

*“In Italia la superficie agricola utilizzabile si è già ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari. A causa della cementificazione e della scomparsa dei terreni fertili, sono andati persi in un decennio oltre 400 milioni di chili di prodotti agricoli, con la copertura artificiale di suolo coltivato che ha toccato la velocità di ben 2 metri quadri al secondo, per un consumo di 16 nuovi ettari al giorno, per un totale di circa 60 km quadrati nel corso del 2020, nonostante il lockdown e la crisi dell'edilizia, (dati ISPRA e SNPA). Un problema grave per un paese come l'Italia che deve ancora colmare il pesante deficit produttivo in molti settori importanti dalla carne al latte, dai cereali fino alle colture proteiche necessarie per l'alimentazione degli animali negli allevamenti.”*

Un altro aspetto sconcertante evidenziato sempre da Coldiretti, è che:

*“La sparizione di terra fertile non pesa solo sugli approvvigionamenti alimentari. Dal 2012 ad oggi, il suolo sepolto sotto asfalto e cemento non ha potuto garantire l'assorbimento di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana, che ora scorrono dannosamente in superficie, aumentando la pericolosità idraulica*

*dei territori con danni e vittime. Una situazione di vera emergenza, nella quale, a causa dei cambiamenti climatici sempre più frequenti, ha visto gli eventi estremi aumentare nel corso del 2021 con +36% rispetto all'anno precedente. Le precipitazioni violente, che rendono inadeguati anche i migliori calcoli di invarianza idraulica, provocano danni perché i terreni non riescono ad assorbire l'acqua. Un territorio come quello italiano, reso più fragile dalla cementificazione selvaggia e dall'abbandono, vede oltre il 91% dei Comuni a rischio idrogeologico (dati ISPRA). Per proteggere la terra ed i cittadini che vi vivono, l'Italia deve difendere il patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile puntando a una forma di sovranità alimentare, non sulla cementificazione di suolo agricolo”*

Con riferimento a quanto sopra esposto, dati dichiarati da Enti qualificati, quali l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), si rende necessario un immediato e deciso cambio di rotta. Appare quindi offensivo quanto riportato da Agrinatura Srl, ossia che la realizzazione dell'impianto porterebbe alla sottrazione di Area Agricola Strategica molto limitata, pari allo 0,071% della superficie utile del territorio comunale di Leno e che tale polo produttivo rappresenterebbe un miglioramento per l'ambiente.

Si fa notare che la Legge Regionale nr. 31/2014 e s.m.i., prevede il raggiungimento della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo con obiettivo pari al 25 % nell'anno 2020 e con obiettivo di una riduzione del 45 % nell'anno 2025. Stante le priorità regionali indicate dalla LR 31/2014, non si capisce come il progetto proposto da Agrinatura Srl, che presume il consumo di 91.080 metri quadri (36.800 di impianto) di area agricola fertilissima, possa trovare giustificazione, andando palesemente contro un indirizzo regionale che fissa delle priorità, quali la riduzione del consumo di suolo.

### **Ulteriori criticità ambientali del territorio.**

Bisogna inoltre tenere in considerazione il fatto che, attualmente, persiste nel territorio di Leno e nella Bassa Bresciana in genere, un'alta pressione in termini di utilizzazione agronomica, non solo in relazione ai reflui zootecnici che comportano importanti emissioni di ammoniaca ed altri inquinanti in atmosfera, ma anche in relazione allo spandimento di fanghi e di compost.

Siamo certi che non fugge all'Ente Provincia la dannosa questione degli spandimenti di fanghi della ditta WTE (apparsa sui mezzi di informazione a livello nazionale), i quali hanno di recente portato alla luce una ulteriore situazione di gravissima criticità ambientale causando un grave inquinamento di suolo agricolo. Condizione gestita e coordinata direttamente dalla Magistratura (attività investigativa ricompresa agli anni 2018/2019) che ha portato alla luce condotte delittuose tramite smaltimento di fanghi di depurazione non trattati, per quantitativi pari a circa 150.000 ton di rifiuti sversati su suoli agricoli. Il conferimento di tali smaltimenti riguarda le Regioni di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. In Provincia di Brescia sono stati interessati da questi smaltimenti illeciti ben 80 Comuni, ivi compreso Leno, per un consistente quantitativo di ettari di terreno agricolo. Si rappresenta che ad oggi, non sono ancora noti gli effettivi danni arrecati all'ambiente da queste attività illecite. In particolar modo i terreni agricoli interessati dai conferimenti di fanghi non conformi, potrebbero anche divenire destinatari di divieti di utilizzo, aggravando così la situazione relativa agli spandimenti agronomici di reflui zootecnici, già di per sé critica.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che Agrinatura Srl non ha mai affrontato la problematica dell'utilizzo dei materiali decadenti dal ciclo produttivo dall'impianto proposto. Allo stato attuale, stante la situazione sopra richiamata, l'ipotesi di un utilizzo del compost di decadimento dal ciclo produttivo, in ambito agronomico, potrebbe prevederne uno suo smaltimento anche a centinaia di km di distanza, date le problematiche esistenti e l'alto carico di azoto presente nell'area in questione, e più generale in tutto il bacino padano.

### **Compensazioni.**

Un' altro aspetto fortemente critico e volutamente non affrontato dal proponente, concerne il rispetto dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Brescia, artt. 69-83, in termini di prescrizioni riferite alla quantificazione delle compensazioni che devono essere pari al 100 % della superficie delle aree interessate dal progetto.

Bisogna tener bene in considerazione inoltre che, il punto 14.7 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PRGR, prevede per le zone agricole di interesse strategico, quale quella presa in considerazione da Agrinatura Srl per l'impianto, una identica quantificazione delle compensazioni, con obbligo di conferimento.

Inoltre il vigente Programma Regionale Gestione Rifiuti, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 1990/2014 s.m.i., al punto 14.7.4 "Rapporto con aree agricole" prevede specifiche tutele per il sistema rurale, *".....di norma le trasformazioni oltre alla sottrazione di suolo interferiscono con il cosiddetto sistema rurale, spesso compromettendo in modo significativo le attività, con grave nocimento per le aziende dei settori agricolo e forestale"*

### **Fontanili, sorgive e corpo idrico.**


In merito a questo punto, scientemente ignorato da Agrinatura Srl, gli scriventi non possono fare altro che ribadire alcuni concetti fondamentali, già precedentemente espressi e comunicati alla Provincia.

Appare chiara l'intenzione di Agrinatura Srl di sviare e screditare la classificazione dei fontanili e dei corpi idrici presenti in sito.

Si ribadisce nuovamente che **il sito, per come definito dal perimetro dell'installazione, anche nelle recenti integrazioni, è (i) attraversato dal Fontanile (ii), oltre a confinare con la Roggia Serioletta da cui non rispetta la fascia del 10 metri. E' dunque un dato di fatto che il sito, come perimetrato, insiste su un fontanile e dunque esiste un chiaro criterio escludente.**


**Parimenti la perimetrazione del sito non rispetta la distanza di 10 metri dalla Roggia Serioletta, con la configurazione di un secondo criterio escludente.**





Autore: Regione Lombardia  
Commenti:

Scala: 1:5.000



Per quanto riguarda il tema fontanili alimentati da sorgive, va evidenziato che la loro presenza all'interno dell'area agricola indicata per la realizzazione dell'impianto, veniva riscontrata anche durante un precedente sopralluogo effettuato dai Funzionari della Provincia di Brescia.

Si ricorda che, il fontanile costituisce reticolo rispetto al quale si applica la fascia di rispetto ex art. 96 lett. f del R.D. 523/04 di dieci metri, distanza legale stabilita anche

dalla Corte di Cassazione, con riferimento ai fontanili, con sentenza 24239/2007, sez. III, dalla seguente massima: “*la qualificazione di tutte le acque come appartenenti al demanio pubblico, salvo limitatissime eccezioni, ribadita dall’art. 1 del DPR 238/99*”. Anche l’art. 144 del Testo Unico Ambientale TUA (Decreto Legislativo nr. 152 del 3/04/2006), conferma tale indicazione.

Ne consegue che anche alle aste dei fontanili resta ancora applicabile l’art. 96 del R.D. 523/04, non abrogato...e che comunque prevede il “*divieto di copertura di qualunque corso d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità*”.

Inoltre la normativa in tema di reticolo minore, vieta tassativamente:

- lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d’acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall’Ente titolare delle competenze in materia di Polizia Idraulica;
- la copertura dei corsi d’acqua se non per esclusive ragioni di pubblica incolumità (art. 115 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.) ed a condizione che tali interventi avvengano ad opera esclusiva della Pubblica Amministrazione;
- la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d’acqua, nei casi previsti dalla normativa;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

Del resto, l’art 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) “Norme in materia ambientale” al comma 1 dispone: “*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.*”

Per tale motivo, tutte le acque superficiali naturalmente fluenti (e non solo quelle iscritte negli appositi elenchi), appartengono al demanio. Ciò vale anche per corsi d’acqua diversi dai fiumi e torrenti, formati da acque pubbliche naturalmente fluenti aventi una

qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori, fontanili etc.), anche se fortemente antropizzati (Cass. pen. Sez. III, 05-04-2012, n. 12998).

Va osservato che l'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” indica quale oggetto delle funzioni tecnico-amministrative di polizia idraulica gli alvei “*dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale*” ed inoltre specifica che “*formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti*”.

Infine si invita Agrinatura Srl a documentarsi sull'antichissima storia delle acque irrigue del Comune di Leno, risalente al XV secolo, quando il Comune – titolare di usi civici – le acquista dall'Abbazia di Leno, e ne conferisce l'Amministrazione a un'Università che successivamente acquista le vesti di Consorzio.

Va colta quindi l'esistenza, in capo al Consorzio dell'Università delle Acque di Leno, della titolarità delle acque e della loro gestione, che è correlata all'esistenza di concessioni di derivazione ad uso irriguo di particolare importanza.

Ne consegue che recentemente è stata avviata in Regione Lombardia la procedura di valutazione di impatto ambientale dello sfruttamento delle risorse idriche della rete di fontanili della Bassa meridionale, sulla base di uno studio approfondito, che mira a valorizzare la funzione irrigua di questa risorsa idrica intatta e di qualità, VIA 1127-RL.

A riguardo, determinante diviene la normativa europea e nazionale, che prevede una gerarchia dell'uso delle acque per cui, l'uso potabile e agricolo è anteposto all'uso produttivo.

Il PTUA vigente, inoltre, nella Relazione generale prevede (pag. 160) prescrizioni per l'implementazione della tutela di queste risorse idriche, attraverso misure anche finanziate dal PSR e di rinaturazione con realizzazione di fasce tamponi ed ecosistemi e non certo con la copertura.


\*\*\*

Per ultimo, ma non certo per importanza, si evidenzia come la recentissima modifica all'articolo 9 della Costituzione rafforza i principi ambientali già contenuti nel D.lgs. 152/06, articolando il principio di tutela ambientale come principio fondamentale dell'ordinamento, in senso rafforzativo rispetto alla menzione della “*tutela dell'ambiente,*

*dell'ecosistema e dei beni culturali?*” previsto dall'articolo 117 Costituzione in relazione al riparto di competenza tra Stato e Regioni.

Da ciò l'ulteriore esigenza di subordinare l'iniziativa economica privata alla salute e all'ecosistema.

**Comitato per la Salvaguardia  
Del Territorio di Castelletto di Leno**  
Il Presidente  
Piovani dott. Marino



Avv. Paola Brambilla

